



## WKO-ADA

# STATUTO

### TITOLO I - COSTITUZIONE E PATRIMONIO

#### Art. 1

##### **(Denominazione)**

1. È costituita, in Pesaro, la libera Associazione Culturale denominata “WunderKammer Orchestra”.
2. Ferma restando la denominazione di cui al comma che precede, l’Associazione, nell’esercizio di attività inerenti la danza e l’opera, può utilizzare, rispettivamente, gli acronimi “WKO-ADA” e “WKO-Opera”.

#### Art. 2

##### **(Sede sociale e Sezioni territoriali)**

1. L’Associazione ha sede legale in Pesaro, prov. PU, via S. Maria delle Fabbrecce n. 29, presso Villa Vismara Currò (già Villa Almerici).
2. Ferma restando la sede legale di cui al comma che precede, sono costituite a Milano e a Gradara (PU), con riferimento al comparto danza, Sezioni territoriali operanti con l’acronimo “WKO-ADA, Sezione di Milano” e “WKO-ADA, Sezione Montefeltro”.
3. Altre Sezioni territoriali dell’Associazione possono essere istituite in ragione della particolare concentrazione di soci e/o di attività in determinate città e/o zone geografiche.

#### Art. 3

##### **(Scopo sociale)**

1. L’Associazione ha lo scopo di: *i)* sostenere la conoscenza e la diffusione della cultura musicale, inclusa quella contemporanea, in tutte le sue forme artistiche compresa la danza; *ii)* commissionare la realizzazione di composizioni musicali; *iii)* offrire un insieme integrato di servizi riguardanti la valorizzazione di tale patrimonio artistico nell’ambito del sistema educativo, dell’istruzione e della società.

In particolare:

- a) produrre, organizzare e diffondere qualsiasi forma di spettacolo nel quale la musica e la danza abbiano un ruolo significativo, assumendo a tal fine incarichi da parte di enti e istituti pubblici e privati, volti a ottenere il rilascio di servizi nel settore della musica, della danza e della cultura, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo presso teatri, sale di spettacolo, sale da concerto, festival, rassegne, programmi televisivi e radiofonici, spettacoli cinematografici e, più in generale, nell’ambito dell’organizzazione di eventi culturali;
- b) svolgere attività didattica, divulgativa, di formazione e di perfezionamento nei campi della musica e della danza;
- c) promuovere e partecipare ad iniziative di studio e di ricerca, come incontri, dibattiti, conferenze, congressi, festival e iniziative culturali collaterali per l’approfondimento e la diffusione della musica, della danza e del loro valore sociale; pubblicare testi, riviste, atti e documenti su materie che costituiscono lo scopo dell’associazione, produrre e pubblicare materiale audiovisivo e su internet;



- d) promuovere, organizzare e gestire *ensemble* strumentali, vocali e coreutici, orchestre, cori e laboratori;
  - e) assumere la gestione di strutture ed esercizi legati all'adempimento dello scopo dell'Associazione;
  - f) svolgere altre attività attinenti allo scopo dell'Associazione.
2. In ragione della articolazione delle attività dell'Associazione, l'organizzazione delle stesse è assegnata a specifiche divisioni interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo, "Concerti", "Opera", "Danza") individuate dal Consiglio Direttivo che ne nomina i relativi Referenti Amministrativi e, su proposta del Direttore Artistico, i Referenti Artistici.
  3. L'Associazione non persegue fini di lucro, si ispira ai principi di trasparenza e di democraticità, e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

#### **Art. 4**

##### **(Durata dell'Associazione)**

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

#### **Art. 5**

##### **(Patrimonio sociale)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) da erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o soci.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote associative che dovranno essere versate annualmente in un'unica soluzione entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo;
  - b) da contributi straordinari dei soci su base volontaria, corrisposti sia di propria iniziativa, sia a seguito di eventuali richieste del Consiglio Direttivo a copertura delle spese vive per l'autofinanziamento di specifiche attività culturali a carattere straordinario;
  - c) da rette, e-proventi e quote d'iscrizione derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni a favore dei soci, quali ad esempio seminari, stage, corsi di musica e danza e manifestazioni culturali organizzati dall'Associazione;
  - d) dai contributi di enti pubblici e di persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
  - e) dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;
  - f) dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
  - g) dalle entrate derivanti da marginali attività commerciali;
  - h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
  - i) da rendite patrimoniali.
3. È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

#### **Art. 6**

##### **(Esercizio finanziario)**

1. L'esercizio dell'Associazione si chiude ogni anno il 31 dicembre. Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un progetto di un bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e, nello stesso termine, anche alla redazione di un progetto di bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo dal quale necessariamente devono risultare



le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per una corretta disamina della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Art. 7.**

#### **(Requisiti dei soci)**

1. All'Associazione possono aderire in qualità di soci:
  - a) le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o all'estero;
  - b) le persone giuridiche, le associazioni, i circoli e gli enti, con sede in Italia o all'estero, che condividano le stesse finalità e svolgano attività non in contrasto con quelli dell'Associazione;
  - c) gli enti pubblici e privati, con sede in Italia o all'estero, aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
2. Le domande di ammissione sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto sociale e dei regolamenti emanati dal medesimo.

### **Art. 8**

#### **(Categorie dei soci)**

1. I soci sono classificati nell'ambito delle seguenti categorie:
  - a) fondatori;
  - b) sostenitori, classificati in "ordinari", "junior" e "senior";
  - c) onorari.
2. I soci fondatori sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione e dello Statuto.
3. Sono soci sostenitori tutti coloro che fanno domanda di adesione, condividono le finalità dell'Associazione, svolgono attività non in contrasto con quest'ultima, e si impegnano a partecipare alla vita della stessa e corrispondono le quote associative annuali previste tempo per tempo dal Consiglio Direttivo.
4. I soci all'atto dell'ammissione e all'inizio di ogni anno, scelgono, nell'ambito della categoria "sostenitori", la tipologia di appartenenza tra quelle previste al precedente comma 1° lettera b).
5. Il titolo di socio onorario viene conferito dal Consiglio Direttivo a personalità residenti in Italia o all'estero che, condividendo le finalità dell'ente, danno lustro e prestigio all'Associazione per particolari meriti nel campo della cultura, dello spettacolo e nei confronti dell'Associazione stessa.
6. L'adesione all'Associazione è prevista a tempo indeterminato.
7. La qualifica di socio si perde per:
  - morte;
  - recesso con effetto immediato;
  - decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale entro dieci giorni dal sollecito, inviato tramite posta elettronica o tramite posta prioritaria ai soci sprovvisti di casella di posta elettronica;
  - esclusione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, in caso di indegnità o in presenza di gravi motivi; l'esclusione ha effetto a partire dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, dal quale risulti la motivazione che ha portato alla stessa.



8. Ai soci receduti ed esclusi nulla è dovuto a nessun titolo.
9. Le quote sociali sono intrasmissibili. È esclusa la rivalutazione delle quote.

#### **Art. 9**

##### ***(Doveri dei soci)***

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle decisioni prese dagli organi statutariamente competenti.
2. In particolare i soci hanno i seguenti doveri:
  - a) fatta eccezione per i soci onorari che ne sono esenti, tutti gli altri soci sono tenuti a versare le quote associative di competenza, tempo per tempo previste dal Consiglio Direttivo;
  - b) contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
  - c) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione.

#### **Art. 10**

##### ***(Diritti dei soci)***

1. I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
  - a) la partecipazione all'Assemblea dei soci;
  - b) l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
  - c) il diritto di voto per le cariche sociali;
  - d) il diritto di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
  - e) il diritto a partecipare alla vita della Associazione e a frequentarne i locali.
2. Il socio minorenni è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante che ne esercita i diritti.

### **TITOLO III - ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 11**

##### ***(Organi sociali)***

L'Associazione si compone dei seguenti Organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Direttore Artistico;
- e) Revisore dei conti.

#### **Art. 12**

##### ***(Gratuità ed onerosità degli incarichi sociali)***

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti svolgono le loro funzioni a titolo gratuito fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute e il compenso per le attività professionali eventualmente prestate, secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. Con riferimento alla figura del Direttore Artistico e all'eventuale corresponsione di un compenso annuale relativo alle funzioni da questi svolte, si rimanda all'Art. 22 comma 2° del presente Statuto.



## SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art. 13

#### **(Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante invio ai soci e al Revisore dei conti di un avviso di convocazione recante il luogo, la data e l'ora sia della prima sia della seconda convocazione e i punti all'ordine del giorno.
3. In presenza di cause di forza maggiore, che impediscano o rendano non opportuna la riunione fisica dei partecipanti in uno stesso luogo, l'Assemblea può tenersi anche in video o teleconferenza.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea viene convocata dal Vicepresidente vicario e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Revisore dei conti.
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data della prima convocazione.
6. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
7. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da qualsiasi altro associato nominato dalla maggioranza dei presenti.
8. In caso di mancata convocazione o se la stessa non sia avvenuta secondo le norme sopra indicate, l'Assemblea è validamente costituita se siano presenti tutti i soci e il Revisore dei conti.

### Art. 14

#### **(Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea. Deleghe)**

1. In caso di regolare convocazione ai sensi dei commi che precedono, l'Assemblea è validamente costituita:  
in sede *ordinaria*:
  - a) in prima convocazione, se sia presente (in proprio o per delega) la metà più uno dei soci;
  - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci presenti (in proprio o per delega).in sede *straordinaria*:
  - a) in prima convocazione, se siano presenti (in proprio o per delega) almeno i 2/3 (*due terzi*) dei soci;
  - b) in seconda convocazione, se sia presente (in proprio o per delega) almeno 1/3 (*un terzo*) dei soci.
2. Le deliberazioni sui punti all'ordine del giorno sono assunte:
  - a) in sede ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti;
  - b) in sede straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole dei 2/3 (*due terzi*) dei soci presenti.
3. In caso di parità il voto del Presidente si considera doppio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese, salvo il caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su punti all'ordine del giorno che riguardino persone, nel qual caso si ricorrerà allo scrutinio segreto.



5. Si ricorrerà allo scrutinio segreto in qualsiasi altro caso, ove la richiesta provenga da almeno 1/3 (*un terzo*) dei soci presenti in Assemblea.
6. Ogni socio che abbia aderito all'Associazione da almeno 6 (*sei*) mesi e risulti in regola con i versamenti delle quote associative, ha diritto ad un voto, esprimibile da lui personalmente (dal legale rappresentante *pro tempore* nel caso in cui l'associato sia persona giuridica, associazione o ente) o da un rappresentante nominato con delega datata e sottoscritta apposta in calce ad una copia dell'avviso di convocazione o in carta libera o risultante da una mail proveniente dall'*account* del socio delegante, pervenuta all'Associazione a mezzo posta elettronica o con altro mezzo idoneo, prima dell'inizio dell'Assemblea.
7. Per l'esercizio dei diritti spettanti in Assemblea ai soci minorenni, si applica l'art. 10 comma 2° dello Statuto.
8. La delega può essere conferita soltanto ad un altro socio, purché maggiorenne. Ogni socio non può essere portatore di più di 10 (*dieci*) deleghe.
9. Non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo.
10. Non sono ammesse deleghe nel caso in cui i soci siano chiamati a deliberare sulla responsabilità dei Consiglieri.

### **Art. 15**

#### **(Poteri dell'Assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea dei soci delibera in sede *ordinaria*:
  - a) entro il 31 maggio di ogni anno sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e, nello stesso termine, sul bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, come predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - b) sulla nomina delle cariche sociali (Consiglieri Direttivi e Revisore dei conti).
2. L'Assemblea dei soci delibera in sede *straordinaria*:
  - a) sullo scioglimento dell'Associazione;
  - b) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
  - c) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
  - d) sulle delibere di trasformazione dell'Associazione;
  - e) sulle delibere di fusione;
  - f) su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
3. Le materie indicate ai commi che precedono sono di esclusiva competenza dell'Assemblea e pertanto dalla stessa indelegabili.

## **SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 16**

#### **(Composizione)**

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 6 (*sei*) ad un massimo di 11 (*undici*) componenti anche non soci, rieleggibili e nominati dall'Assemblea la quale, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, ne determina preventivamente il numero nell'ambito dell'intervallo sopra indicato.
2. Laddove siano pari ad almeno il 5 (*cinque*) per cento del totale dei soci, i soci di età non superiore ai 30 (*trenta*) anni hanno diritto a essere rappresentati in Consiglio Direttivo - all'interno del numero di componenti fissato dall'Assemblea - da un consigliere di età non superiore a 30 (*trenta*) anni alla data di nomina. Le candidature e l'elezione del consigliere rappresentante di tale categoria di soci avvengono secondo le norme del presente Statuto.





Per il calcolo della percentuale di cui sopra si tiene conto della situazione all'ultimo giorno del mese precedente alla data in cui è stata convocata in prima convocazione l'Assemblea che deve eleggere il consigliere.

3. L'elezione dei consiglieri avviene a scrutinio segreto sulla base di candidature spontanee di singoli soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative e abbiano aderito all'Associazione da almeno un anno.
4. Se la candidatura riguarda un soggetto non socio deve essere presentata da almeno 3 (*tre*) soci.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (*tre*) esercizi.

#### **Art. 17** **(Cessazione)**

1. La cessazione di uno dei componenti il Consiglio Direttivo per morte, rinuncia all'incarico o revoca del medesimo, comporta la sua automatica sostituzione col primo dei non eletti, il quale resterà in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui vi siano due o più non eletti che abbiano conseguito lo stesso numero di voti, il sostituto del consigliere cessato sarà individuato nel più anziano d'età.
3. Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, non fosse possibile la sostituzione automatica del consigliere cessato secondo quanto precede, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un nuovo consigliere che resterà in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla sostituzione del consigliere cessato secondo quanto indicato ai commi 2°, 3° e 4° del precedente articolo.
4. Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea, decade l'intero organo e il Presidente dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
5. In caso di cessazione del Presidente, la convocazione dell'Assemblea sarà a cura del Revisore dei conti.

#### **Art. 18** **(Poteri del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è incaricato dell'amministrazione ordinaria e straordinaria e può deliberare su tutte le materie che rientrino nello scopo della Associazione e che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea.
2. Al Consiglio Direttivo spettano in via esclusiva i seguenti poteri non delegabili:
  - a) la nomina, tra i propri membri, del Presidente e la revoca di quest'ultimo nonché, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca dei Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
  - b) la nomina, la revoca e l'ammontare dell'eventuale compenso del Direttore Artistico;
  - c) su proposta del Direttore Artistico, la nomina, la revoca e l'ammontare degli eventuali compensi del Direttore Musicale e dei Referenti Artistici, che durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha eletti, e che sono rieleggibili;
  - d) la nomina, la revoca e l'eventuale compenso del Segretario Amministrativo con funzioni di tesoriere e di segretario del Consiglio Direttivo nonché, ove necessario, la nomina e la revoca dei tesoriere delle Sezioni territoriali;
  - e) la nomina di personale dipendente e collaboratori;
  - f) l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
  - g) l'approvazione e l'attuazione della programmazione proposta dal Direttore Artistico;
  - h) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;



- i) la deliberazione circa l'ammissione dei soci a tempo indeterminato e la loro esclusione;
  - j) l'approvazione di tutti gli atti e contratti attinenti all'attività della Associazione;
  - k) la formulazione e l'approvazione dei regolamenti interni e la determinazione delle quote associative annuali, con individuazione delle categorie di soci cui applicare quote associative agevolate;
  - l) la definizione e la proposta all'Assemblea delle eventuali modifiche statutarie;
  - m) l'attribuzione di incarichi specifici a soci esterni al Consiglio Direttivo;
  - n) in ragione della particolare concentrazione di soci e/o di attività in determinate città e/o zone geografiche, l'istituzione di Sezioni territoriali, nonché, ove necessario, la nomina e la revoca dei tesoreri delle stesse;
3. l'istituzione e l'eliminazione di divisioni interne, cui assegnare l'organizzazione di specifiche attività dell'Associazione [a titolo esemplificativo e non esaustivo, "concerti", "opera", "danza"], la conseguente nomina e revoca dei relativi Referenti Amministrativi e, su proposta del Direttore Artistico, la nomina e la revoca dei Referenti Artistici.
4. Il Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto al comma che precede, può delegare ad uno o più dei propri componenti particolari atti o categorie di atti o alcuni aspetti dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

#### **Art. 19**

##### ***(Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle delibere)***

1. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno 4 (*quattro*) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri.
2. L'avviso di convocazione, a firma del Presidente e con indicazione del luogo, data, ora della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei conti con qualsiasi mezzo idoneo almeno 5 (*cinque*) giorni prima della riunione.
3. In presenza di cause di forza maggiore che impediscano o rendano non opportuna la riunione fisica dei partecipanti al Consiglio Direttivo in uno stesso luogo, questa può tenersi in video o teleconferenza a discrezione del Presidente, che ne dà indicazione nell'avviso di convocazione.
4. Nei casi di comprovata urgenza, il Consiglio Direttivo, con la presenza di tutti i suoi componenti e con l'accettazione unanime degli stessi, può anche trattare e deliberare su argomenti non previsti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ove sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità il voto del Presidente si considera doppio.
7. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non sia stato convocato secondo le modalità di cui al 2° comma del presente articolo, si riterrà validamente costituito solo se siano presenti tutti i suoi componenti e il Revisore dei conti. In tal caso non potranno essere comunque assunte valide deliberazioni ove anche uno soltanto dei consiglieri dichiarerà di non essere sufficientemente informato.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Direttore Artistico, il Revisore dei conti e il Segretario Amministrativo, il quale redige il verbale delle riunioni e lo invia ai consiglieri, al Direttore Artistico e al Revisore dei conti.
9. I consiglieri approvano il verbale in occasione della prima riunione successiva.





### **SEZIONE III – PRESIDENTE**

#### **Art. 20**

##### ***(Poteri e durata della carica)***

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e impegna l'Associazione medesima nei confronti dei terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo e perfezionando i conseguenti atti e contratti in nome e per conto dell'Associazione.
2. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo nei casi previsti all'art. 19 comma 1°.
3. Convoca inoltre l'Assemblea dei soci nei casi in cui la stessa debba essere chiamata a deliberare sulle materie di propria competenza e, altresì, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica o il Revisore dei conti ai sensi dell'art. 24 comma 4°.
4. Ha inoltre la facoltà di invitare a singole riunioni del Consiglio Direttivo chiunque egli ritenga essere funzionale alla trattazione dei punti all'ordine del giorno o al raggiungimento degli obiettivi della Associazione.
5. Il Presidente, salvo revoca o rinuncia all'incarico, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.
6. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente vicario, il Presidente è sostituito dall'altro Vicepresidente.

#### **Art. 21**

##### ***(Poteri straordinari)***

1. Nei soli casi di necessità e di urgenza il Presidente può assumere deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo e attinenti l'ordinaria amministrazione, e sottoscrivere e perfezionare i conseguenti eventuali contratti ed atti in genere.
2. Il potere del Presidente di deliberare in via d'urgenza è escluso con riferimento alle materie non delegabili da parte del Consiglio Direttivo a norma dell'art. 18 comma 2° e in generale a tutto quanto attiene la straordinaria amministrazione.
3. Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione successiva, le deliberazioni da lui assunte ai sensi del 1° comma del presente articolo e i conseguenti atti e contratti che egli abbia eventualmente sottoscritto e perfezionato.
4. Nel caso in cui il Presidente assuma deliberazioni in proprio, in violazione o disattendendo le previsioni statutarie di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo, è facoltà del Consiglio Direttivo non ratificarne l'operato e, nei casi più gravi, revocargli l'incarico e chiedergli il risarcimento degli eventuali danni in cui l'Associazione sia incorsa.

### **SEZIONE IV - DIRETTORE ARTISTICO**

#### **Art. 22**

##### ***(Nomina e poteri)***

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.  
Il Consiglio Direttivo può deliberare un eventuale compenso annuale a favore del Direttore Artistico stabilendone l'entità.
2. Il Direttore Artistico cura la programmazione dell'attività artistica dell'Associazione e la sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo.



3. Propone inoltre al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore Musicale nonché dei Referenti Artistici assegnati alle divisioni interne di cui all'Art.18 comma 3°).

## **SEZIONE V - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 23**

#### ***(Nomina e funzioni)***

1. Il Segretario Amministrativo svolge funzioni di tesoriere e segretario del Consiglio Direttivo. È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, scade al termine del mandato dell'organo che l'ha nominato ed è rieleggibile. Può essere individuato anche tra persone esterne all'Associazione.
2. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci con funzioni di segretario verbalizzante, cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e/o pagamenti correnti e a svolgere ogni altro compito demandatogli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei propri compiti. Collabora con il Presidente e con il Direttore Artistico nello svolgimento dell'attività associativa.
3. In caso di assenza del Segretario Amministrativo alle riunioni del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei soci, le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da altro membro del Consiglio Direttivo, individuato dal Consiglio medesimo.

## **SEZIONE VI - REVISORE DEI CONTI**

### **Art. 24**

#### ***(Nomina e poteri)***

1. L'Assemblea dei soci nomina, su proposta di uno o più dei suoi componenti, un Revisore dei conti che può essere individuato anche tra persone esterne all'Associazione avuto riguardo alla competenza del candidato. In caso di più candidature si procede alla nomina con scrutinio segreto.
2. Il Revisore dei conti dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. In caso di cessazione del Revisore in carica, l'Assemblea deve essere tempestivamente convocata per sostituirlo; il nuovo eletto resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
3. Il Revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale. Redige annualmente un verbale di accertamento da inviare all'Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo.
4. Il Revisore dei conti può chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci in caso di omissioni e inadempienze da parte del Consiglio Direttivo e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. In caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente, il Revisore dei conti procede direttamente alla convocazione dell'Assemblea.



## **SEZIONE VII - PRESIDENTE ONORARIO**

### **Art. 25**

#### **(Nomina e funzioni)**

1. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente Onorario.
2. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e alle sedute del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26**

#### **(Estinzione dell'Associazione)**

1. L'Associazione si estingue per deliberazione dell'Assemblea dei soci.
2. In caso di scioglimento, l'Associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, aventi analoghe finalità.

### **Art. 27**

#### **(Controversie)**

1. Le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi saranno devolute, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di 3 (*tre*) arbitri nominati dall'Assemblea.
2. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di procedura.

### **Art. 28**

#### **(Rinvio)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Pesaro, lì 13 dicembre 2020